



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Ai Sigg.
Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi

Roma, 23 settembre 2015
Rif. P/CR.c/4235

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 399

OGGETTO: Iscrizione all'albo e cancellazione dall'albo delle società di cui all'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183

A seguito di richieste pervenute da alcuni Ordini Regionali, si intendono fornire chiarimenti in relazione all'iscrizione all'albo ed alla cancellazione d'ufficio dall'albo:

- a) della «società tra professionisti» o «società professionale», cioè della società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b) della «società multidisciplinare», cioè della società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al riguardo risulta necessario sottolineare che le suddette società si differenziano dalle «società di ingegneria» e dalle «società di professionisti» di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre che dai preesistenti «studi di assistenza e di consulenza» di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e da «associazioni professionali» e «modelli societari» già vigenti di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Pertanto, anche le modalità di iscrizione all'albo e/o di cancellazione dall'albo qui riportate non sono riferibili a tali diverse entità.

L'iscrizione in una sezione speciale dell'albo della «società tra professionisti» o «società professionale» e della «società multidisciplinare» di cui sopra è prevista dal decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183”).

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine Regionale è tenuto a deliberare l'istituzione di una sezione speciale dell'albo, tenendo conto anche delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I dati contenuti nella sezione speciale dell'albo sono: la ragione o la denominazione sociale; l'oggetto professionale, specificando l'unicità o la prevalenza; la sede legale; il nominativo del legale rappresentante; l'elenco dei soci iscritti allo stesso albo; l'elenco degli eventuali soci iscritti ad albi o elenchi di altre professioni regolamentate.

Secondo la procedura prevista nel decreto la società si deve, innanzitutto, iscrivere al registro delle imprese alla sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, attenendosi alle indicazioni fornite dalle singole Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, nonché dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Subito dopo, per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo, la società dovrà presentare una domanda al Consiglio dell'Ordine Regionale competente per territorio, cioè quello nella cui circoscrizione ricade la sede legale della medesima società in base al comune in cui essa è collocata.

Nel caso di «società multidisciplinare», la stessa si dovrà iscrivere presso l'albo o il registro o l'elenco professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. L'iscrizione ad un unico albo, registro o elenco per la «società multidisciplinare» è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto della società prevedano una professione come prevalente; con la conseguenza che nel caso non vi fosse una professione individuata come prevalente per la società, sarebbe possibile, oltre che opportuno, per la stessa una pluralità di iscrizioni ai diversi albi o registri cui afferiscono i soci professionisti oppure almeno procedere con una iscrizione unica e con una comunicazione ai diversi albi o registri cui afferiscono i soci professionisti. L'Ordine Regionale è tenuto a verificare tali aspetti, oltre a quanto si dirà di seguito.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica oppure una mera dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società ove trattasi di società semplice;

- b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- c) il certificato di iscrizione all'albo, all'elenco o al registro per i soci professionisti che non siano iscritti all'albo tenuto dall'Ordine Regionale al quale si presenta la domanda.

Ricevuta la domanda, il Consiglio dell'Ordine Regionale deve verificare l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge 183/2011 e nel D.M. 34/2013, ivi incluse le eventuali incompatibilità tra i soci.

Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio dell'Ordine Regionale adotta una delibera di iscrizione nella sezione speciale dell'albo.


Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine invece rilevi carenze e/o difformità rispetto alle disposizioni di legge e regolamentari, dovrà a comunicare tempestivamente alla società i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società ha diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. In caso di presentazione di dette osservazioni e di esito positivo della successiva ulteriore verifica effettuata sulla base delle stesse, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell'albo con delibera del Consiglio dell'Ordine Regionale. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dette osservazioni o di esito negativo della successiva ulteriore verifica effettuata sulla base delle stesse, il Consiglio dell'Ordine Regionale adotta la relativa delibera e trasmette una lettera di diniego di iscrizione alla società. Tale lettera di diniego è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali ovvero - nel caso dei geologi - attraverso un ricorso al Consiglio Nazionale. La società può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria secondo le leggi vigenti.

In modo simmetrico a quanto previsto in relazione al diniego di iscrizione nella sezione speciale dell'albo e quindi seguendo il medesimo *iter* di cui sopra, il Consiglio dell'Ordine Regionale presso cui è iscritta la società dispone la cancellazione della società dalla detta sezione qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti dalla legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013. Tale cancellazione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine Regionale, dopo aver esperito la fase di contraddittorio procedimentale prevista per il diniego, nei casi in cui la società:

- a) non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi a partire dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità;
- b) non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nella compagine societaria nel termine perentorio di sei mesi.

Il D.M. 34/2013 non prevede espressamente per le società di professionisti il versamento di una quota annuale per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo. Pertanto, in attesa di un chiarimento che sarà richiesto al Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale ritiene che:

- a) gli Ordini Regionali debbano riscuotere un contributo annuale di iscrizione all'albo anche dalle società, così come avviene per i singoli professionisti iscritti all'albo;
- b) che queste ultime siano tenute a versare anche la quota di iscrizione al Consiglio Nazionale, così come avviene per i singoli professionisti iscritti all'albo;
- c) le quote di cui alle precedenti lettere debbano essere fissate così come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dall'art. 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339, prestando attenzione a non creare penalizzazioni e discriminazioni tra le società e i singoli professionisti iscritti all'albo.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano